



*Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria*

**DECRETO RETTORALE
N° 290 del 20 dicembre 2013**

BANDO CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO – A.A. 2013/2014

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.504 del 17 ottobre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è stato approvato lo Statuto di autonomia dell'Università per stranieri "Dante Alighieri di Reggio Calabria;

Viste le disposizioni emanate dalla Regione Calabria con leggi regionali n.34/2001 e successive modifiche, n.39/2007, n.15/2008 e n.8 del 2010;

Visti il d.lgs. n. 68 del 2012 ed il D.P.C.M. 9 aprile 2001, che dettano norme sul Diritto allo Studio;

Vista la L.R. 11 maggio 2007, n.9 art.11, con la quale è stata disposta la soppressione dell'A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di Reggio Calabria e sono state trasferite alla "università territorialmente competente" delle funzioni relative alla tutela del diritto allo studio;

Considerato che le Università della Regione Calabria, per effetto di tale trasferimento di funzioni, hanno provveduto, autonomamente, ad emanare bandi di concorso per il conferimento di borse di studio a studenti universitari delle rispettive sedi, capaci e meritevoli, privi di mezzi economici, impegnando i finanziamenti regionali allo scopo assegnati;

Considerato che questa Università ha già ripetutamente sollecitato l'Amministrazione regionale ad attivare le procedure necessarie per garantire, come previsto dalla legge vigente, anche agli studenti dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", le fondamentali forme di tutela del diritto allo studio;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dei conseguenti rapporti giuridici e finanziari con la Regione Calabria, in adempimento delle richiamate disposizioni, attivare, in coincidenza dell'inizio del nuovo anno accademico, le procedure per la erogazione agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi economici, delle prime forme essenziali di assistenza (borse di studio ed esenzione tasse, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione dell'Ateneo e delle entrate derivanti dall'apposita tassa pagata dagli studenti per le finalità attuative del diritto allo studio, con riserva di incrementare il numero delle borse e dei beneficiari di esenzioni, in ragione della consistenza dei contributi che la Regione Calabria riterrà di assegnare a tal fine.

B A N D I S C E

Un concorso per il conferimento di **n. 15** Borse di Studio a studenti iscritti, per l'a.a. 2013/2014, presso i corsi di laurea triennale e magistrali dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria:

Art. 1 - Aveni diritto

1. Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli studenti che si trovino nelle condizioni indicate all'art.3 del D.P.C.M. 09 aprile 2001 e all'art.2 della L.R. n.34/2001, che risultino regolarmente iscritti, per l'a.a. 2012 / 2013, al corso di laurea triennale o magistrale attivati presso l'Ateneo.

Art. 2 - Esclusione ed incompatibilità

1. Saranno esclusi dal concorso gli studenti iscritti all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria che :
 - siano iscritti all'Università oltre il primo anno fuori corso rispetto alla durata legale del corso di laurea triennale o di laurea Magistrale;
 - siano già in possesso di laurea triennale o di laurea Magistrale;
 - non siano in possesso dei requisiti minimi di merito e/o di reddito previsto dal bando;
 - gli studenti che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;
 - gli studenti extracomunitari che per l'anno accademico 2013/ 2014 beneficiano della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri;
2. I benefici non possono essere attribuiti a soggetti che nello stesso periodo di riferimento svolgono il servizio militare o il servizio civile.
3. Il trasferimento ad altra Università o la rinuncia agli studi determina la perdita del diritto ai benefici messi al concorso.
4. I benefici non sono compatibili con assegni, borse o premi istituiti da Enti pubblici o privati, fatta salva, comunque, la possibilità di optare per l'uno o per l'altro beneficio.

Art. 3 - Durata

1. I benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta, del titolo finale di ciascuno dei due livelli di corsi di studio e per un periodo di tempo definito all'anno di prima immatricolazione, secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti ai corsi di laurea triennali: non oltre il I° anno fuori corso;
 - b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale: non oltre il I° anno fuori corso;

Art. 4 - Condizioni Economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'ampiezza del nucleo familiare, della natura e dell'ammontare del reddito dell'intera famiglia dello studente.
2. L'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'Estero.
3. I redditi e i patrimoni prodotti all'estero del nucleo familiare di uno studente appartenente ad un paese della Comunità Europea, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, sono valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento, così come definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del D.L.vo 28 giugno 1990, n.167.

4. In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 art.46, comma 5, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri extracomunitari è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001. La condizione economica e patrimoniale deve essere certificata con apposita documentazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
5. Il reddito e il patrimonio dei fratelli e sorelle dello studente facente parte del nucleo familiare concorrono alla formazione degli indicatori economici e patrimoniali nella misura del 50%.
6. L'attestazione ISEE è una certificazione prevista dal D.L.vo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni che permette di valutare in maniera sintetica la situazione economica dei singoli componenti di un nucleo familiare, considerando reddito, patrimonio e caratteristiche dello stesso e deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta **2012**, ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre 2012.
7. L'attestazione ISEE il cui valore è espresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) viene rilasciata gratuitamente dai centri CAF(centri assistenza fiscale) o dall'INPS.

Art. 5 -Nucleo familiare convenzionale

1. Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela (D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221).
2. Sono considerati appartenente al nucleo familiare anche:
 - il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
 - i genitori dello studente e i figli a loro carico, anche se non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica, se non legittimamente separati o divorziati;
 - Eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data della presentazione della domanda.
3. Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare di origine, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Residenza autonoma, risultante dalla situazione anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia, stabilita dal almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia;
 - b) Redditi di lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00 annui, con riferimento a un nucleo familiare di una persona: in caso non si verificano le condizioni suddette, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Art. 6 - Limiti per gli indicatori della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale rapportati al nucleo familiare convenzionale

1. Per l'accesso ai benefici, l'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'indicatore della Situazione Economica all'Estero (SRE) e della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non potrà superare il limite di ISEE pari a € 15.546,34, ai sensi dell'art.1,comma 1, del D.M. 26 marzo 2013, n.222;

2. Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) supera il limite di € 27.206,11, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.M. 26 marzo 2013, n.222;

Art. 7 - Criteri per la determinazione del merito e mantenimento dei benefici

1. I criteri per la determinazione del merito e il mantenimento dei benefici sono qui di seguito indicati:

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Per gli iscritti al primo anno:

- Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al 1° anno viene erogata solamente la prima rata (40%); il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 20 Crediti, alla data del 10 agosto 2014, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 26/30.
- Lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2014 e comunque entro il 30 novembre 2014, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata senza corresponsione del saldo.
- Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2014, dovranno pertanto produrre all'Ateneo, entro il 05 dicembre 2014, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti; **la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.**
- Se, entro il 30 novembre 2014, gli studenti iscritti al I° anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire quanto percepito per la I^ rata.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo:

Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito entro il 10 agosto 2013, il numero minimo di crediti, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a 26/30 e precisamente :

- a) per gli studenti iscritti al secondo anno: aver conseguito *25 crediti*;
 - b) per gli studenti iscritti al terzo anno : aver conseguito *80 crediti*;
 - c) per gli studenti iscritti al I° anno fuori corso: aver conseguito *135 crediti*;
- Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo viene erogata solamente la prima rata (40%), il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 20 Crediti alla data del 10 agosto 2014, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 26/30.
 - Lo studente dovrà tenere conto che qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2014 e comunque entro il 30 novembre 2014 , allo studente verrà confermata la prima rata già erogata senza corresponsione del saldo.
 - Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2014, dovranno pertanto produrre all'Ateneo, entro il 5 dicembre 2014, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti; **la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.**
 - Se, entro il 30 novembre 2014, gli studenti iscritti al I° anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca, gli stessi dovranno restituire quanto percepito per la I^ rata.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Per gli studenti iscritti al primo anno della laurea Magistrale

- È necessario aver conseguito il titolo di studio della laurea triennale o titolo di studio equivalente entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
- Possono presentare domanda di partecipazione alla Borsa anche i laureandi iscritti al corso di laurea triennale che hanno richiesto l'iscrizione con riserva al corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2013/2014, purché conseguano il titolo di laurea entro il mese di marzo 2014.
- Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al 1° anno viene erogata solamente la prima rata (40%); il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 25 Crediti (CFU) alla data del 10 agosto 2014, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 26/30.
- Lo studente dovrà tenere conto che, qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2014 e comunque entro il 30 novembre 2014, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata senza corresponsione del saldo. Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2014, dovranno, pertanto, produrre all'Ateneo, entro il 5 dicembre 2014, apposita documentazione con l'indicazione dei Crediti acquisiti; **la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.**
- Se, entro il 30 novembre 2014, gli studenti iscritti al I° anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca gli stessi dovranno restituire quanto percepito per la I^ rata.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo della laurea Magistrale:

Al fine di concorrere al beneficio per gli anni successivi al primo, gli studenti devono aver acquisito, entro il 10 agosto 2013, il numero minimo di crediti, riportando negli stessi una votazione media non inferiore a 26/30 e precisamente:

- a) iscritti al secondo anno: aver conseguito *30 crediti*, entro il 10 agosto 2013;
 - b) iscritti al 1° anno di fuori corso: aver conseguito *80 crediti*, entro il 10 agosto 2013;
- Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo viene erogata solamente la prima rata (40%), il saldo dell'importo della Borsa di Studio verrà corrisposto solo dopo che lo studente avrà documentato il possesso dei requisiti di merito richiesti, pari al conseguimento di almeno 25 Crediti alla data del 10 agosto 2014, anno solare successivo a quello dell'iscrizione, riportando una media non inferiore a 26/30.
 - Lo studente dovrà tenere conto che, qualora l'acquisizione dei requisiti di merito di cui sopra avvenga in data successiva al 10 agosto 2014 e comunque entro il 30 novembre 2014, allo studente verrà confermata la prima rata già erogata senza corresponsione del saldo.
 - Gli studenti beneficiari, che conseguono i suddetti requisiti di merito entro il 30 novembre 2014, dovranno, pertanto, produrre all'Ateneo, entro il 5 dicembre 2014, apposita documentazione con l'indicazione dei crediti acquisiti; **la mancata presentazione di tale documentazione entro la suddetta data comporterà la revoca del beneficio.**
 - Se, entro il 30 novembre 2014, gli studenti iscritti al I° anno non fossero in possesso di entrambi i requisiti di merito richiesti, la borsa di studio sarà revocata. In caso di revoca gli stessi dovranno restituire quanto percepito per la I^ rata.

Art.8 - BONUS

1. Lo studente iscritto ai corsi di laurea triennale o Magistrale, che non abbia conseguito il minimo dei requisiti di merito di cui all'art.7, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità:

- a) **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - b) **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - c) **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
- 2. Il bonus può essere utilizzato una sola volta nei vari anni accademici.** I singoli “bonus” non sono cumulabili tra loro. La quota di “BONUS “ non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
 - 3. La quota di bonus già utilizzata per l’accesso alla graduatoria della borsa di studio nell’anno accademico precedente non va sommata dallo studente ai crediti conseguiti negli accademici successivi.** Il bonus maturato, non fruito nel corso di laurea di primo livello, può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva al corso di laurea Magistrale.

Art. 9 - Copertura finanziaria e criteri per la definizione del numero delle borse di studio e di esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi

1. Per l’anno accademico 2013/2014, le borse di studio, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie dell’Ateneo, sono determinate in numero di **15** e saranno suddivise in funzione della qualità dell’utente (iscritti al primo anno di corso -Matricole - e iscritti ad anni di corso successivi al primo). Le 15 borse, pertanto, saranno suddivise tra gli studenti iscritti al primo anno di immatricolazione per la prima volta e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, come di seguito indicato:

a) il 40% (= n.6 borse) agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale e Magistrale. Di tale percentuale, il 70% (= 4 borse) viene destinato agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea triennale e il 30% (= 2 borse) agli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea Magistrale.

b) Il 60% (=n.9 borse) agli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di laurea triennale e Magistrale.

Di tale percentuale, il 70% (=6 borse) viene destinato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo al corso di laurea triennale e il restante 30% (=3 borse)agli studenti iscritti ad anni successivi al primo al corso di laurea Magistrale.

2. Gli assegnatari di borse godranno, altresì, dell’esonero dal pagamento della I^a rata e successive rate. **Il beneficio è mantenuto fino a quando persistono i requisiti di merito e di reddito che consentono l’erogazione della correlata borsa di studio.**

3. L’Università si riserva la facoltà, compatibilmente con le risorse allo scopo disponibili in Bilancio, di esonerare dal pagamento delle tasse universitarie, totalmente o parzialmente gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio secondo il presente bando e che, per scarsità di risorse, non possano beneficiare di borse.

Art . 10 - Ammontare delle Borse

1. La borsa di studio è corrisposta secondo i redditi di riferimento che determinano l’ammontare in ragione dell’**ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)**.

2. Gli studenti beneficiari sono ripartiti in due fasce di reddito:

a) Nella prima fascia rientrano gli studenti con un **ISEE da € 0,00 a €10.500,00;**

b) Nella seconda fascia rientrano gli studenti con un **ISEE da € 10.501,00 a € 15.546,00.**

3. L'importo delle borse di studio, per l'anno accademico 2013/2014, per le due fasce e categoria di appartenenza, viene così determinato, ai sensi del D.M. n. 222 del 26 marzo 2013:

Per gli studenti in SEDE:

Prima Fascia : € 1.904,00 Seconda Fascia : € 985,00

Per gli studenti PENDOLARI

Prima Fascia : € 2.785,00 Seconda Fascia : € 1.430,00

Per gli studenti FUORI SEDE

Prima Fascia : € 5.053,00 Seconda Fascia : € 2.530,00

I suddetti importi sono comprensivi del rimborso della tassa regionale (€ 140,00).

Art. 11 - Definizione di studente in “SEDE”, “PENDOLARE” e “FUORI SEDE”

1. È considerato in “SEDE” lo studente residente nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato;
2. È considerato “PENDOLARE” lo studente residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
3. È considerato “FUORI SEDE” lo studente residente in un luogo distante non meno di 50 Km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio nel circondario di tale sede con contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente o ad un genitore regolarmente registrato. *IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE LO STUDENTE VERRA' CONSIDERATO “PENDOLARE”.*
4. Gli studenti “stranieri” sono considerati “Fuori sede”, indipendentemente dalla propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che regolano la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art.17, comma 4, della legge regionale 34/01 e per il conseguimento ivi previsto, per lo studente “fuori sede” iscritto ad anni successivi al primo, la valutazione del merito è rapportata al conseguimento di una votazione media pari a 28/30; solo in questo caso non è ammesso l'utilizzo del bonus.

Art. 12 - Termini scadenza e modalità di presentazione della domanda

1. All'indirizzo www.unistrada.it nell'Area delle segreterie studenti è possibile reperire tutte le informazioni relative al presente BANDO, nonché altre indicazioni di interesse.
2. La domanda di ammissione al Bando per le borse di studio, come da fac-simile, allegato al presente bando, firmata foglio per foglio, potrà essere trasmessa mediante servizio postale, con Raccomandata con avviso di ricevimento, all'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria –Via del Torrione, 95- Cap.89125, oppure consegnata direttamente alla Segreteria Studenti dell'Ateneo.
3. La scadenza dei termini perentori per la presentazione della domanda per la richiesta di Borsa di Studio relativi ai corsi di laurea triennale e Magistrale - A.A. 2013/2014, coincideranno con i termini di scadenza per le iscrizioni ai corsi di Laurea stessi, fatta salva la proroga non oltre il 31 dicembre 2013. Possono presentare domanda per le borse di studio di cui al presente bando, anche gli studenti laureandi che hanno prodotto istanza di iscrizione con riserva al corso di laurea Magistrale, per l'anno accademico 2013/2014.

4. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione dai benefici, i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia di un documento di identità debitamente firmata;
 - b) Fotocopia della ricevuta della tassa universitaria di iscrizione A.A. 2013/2014;
 - c) Fotocopia della ricevuta della tassa regionale A.A.2013/2014, pari a € 140,00;
 - d) Fotocopia del certificato di diploma con l'indicazione della votazione riportata (per gli iscritti al primo anno);
 - e) Fotocopia del certificato di laurea triennale (per gli iscritti al corso di laurea Magistrale);
 - f) **Modello ISEE redditi 2012;**
 - g) Fotocopia del Libretto Universitario per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - h) Contratto di locazione intestato allo studente o al genitore, regolarmente registrato (per gli studenti fuori Sede)
5. Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della rispondenza alle disposizioni contenute nel bando. L'accettazione della documentazione da parte dell'Ufficio non costituisce avallo per la regolarità della stessa. L'Ateneo si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dagli studenti e a richiedere, se necessario altri documenti ad integrazione o in aggiunta.
6. **Le domande incomplete saranno archiviate.**

Art . 13 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'Ateneo potrà richiedere tutta la documentazione che riterrà necessaria per provvedere al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo verifiche sia amministrative che fiscali. I controlli, ai sensi dell'art.4, comma 15, del D.C.P.M. 9 aprile 2001, potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione della borsa; in caso di revoca dei benefici concessi, lo studente è tenuto a restituire la parte in denaro se già ricevuta.
2. In caso di accertamenti su dichiarazioni non veritiere, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.10 del d.lgs. n. 68 del 2012.

Art. 14 - Formazione delle graduatorie e pubblicazione

1. La selezione dei beneficiari viene effettuata in base ai criteri sotto indicati:
 - a) **Per gli iscritti ad un primo anno di corso di laurea triennale e Magistrale**, si procederà sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare rapportato al limite massimo di € 15.546,00 per un massimo di punti 1000 utilizzando la seguente formula:

$$[(1 - (ISEE\ studente \times 1000)]$$

15.546,00

A parità di punteggio relativo all'ISEE, precederà in graduatoria lo studente con voto di maturità più elevato o con il voto di laurea triennale più elevato; in caso di ulteriore parità, precederà lo studente più giovane di età.

2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo

- a) Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di Ateneo ad anni successivi al primo, le graduatorie saranno formulate per corso di laurea e per anno di corso.
- b) Per il numero dei crediti formativi (CFU) conseguiti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - Numero minimo previsto dal bando (vedi art.7, 2° comma) punti 250.
 - Per ogni ulteriore Credito conseguito in più rispetto al minimo previsto verranno attribuiti 10 punti fino al raggiungimento del limite massimo di 550 punti.
- c) **Per la media dei CFU conseguiti, in rapporto alla media dei voti riportati:**

- punti da 404,5 a 450 ,corrispondenti alla media dei voti da 26/30 a 30/30:
alla votazione media di 26/30 viene assegnato un punteggio di 404,5che viene aumentato di punti 1,5 per ogni decimo voto in più fino al raggiungimento del punteggio massimo di 450 assegnato alla votazione media di 30/30,e precisamente:

Punteggio per media	
Media	punti
26...	404,5
27	405
27,1	406,5
27,2	408
....
30	450

d) Il massimo punteggio attribuito ai crediti formativi(550) ed il punteggio massimo attribuito alla media dei voti (450) determineranno totale massimo di punti 1000.

e) A parità di punteggio, relativamente al merito,precederà in graduatoria lo studente con reddito familiare più basso.

f)La concessione del beneficio è comunque subordinata al conseguimento di una votazione media non inferiore a 26/30.

Art.15 - Pubblicazione graduatorie

1. L'Università pubblicherà le graduatorie provvisorie e successivamente quelle definitive, di cui al presente Bando sul sito www.unistrada.it ;
2. La pubblicazione costituisce notifica per gli interessati;
3. Con il termine "primo anno" si assume come parametro di riferimento solo ed esclusivamente l'anno di prima immatricolazione;
4. **Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.**

Art. 16 - Ricorsi

1. Avverso le graduatorie provvisorie potrà essere presentato motivato ricorso entro **le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie stesse.** I ricorsi, redatti in carta semplice, dovranno essere indirizzati al Magnifico Rettore dell'Università per stranieri "Dante Alighieri", via del Torrione, 95- cap.98125, Reggio Calabria.
2. Avverso la graduatorie definitive potrà essere presentato ricorso al TAR di Reggio Calabria.
3. Non saranno accolti quei ricorsi che si riferiscono ad errori compiuti dallo studente,per causa di dati forniti da uno dei componenti del suo nucleo familiare ,da liberi professionisti o altri nella compilazione della domanda.

Art . 17 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1. I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni,finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle Borse di studio,di cui al d.lgs. n. 68 del 2012 ed alla L.R. 34/01.
2. La presentazione dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso;alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.
3. I dati possono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria e alla Regione Calabria per quanto di competenza.
4. In relazione al trattamento dei dati in oggetto,all'interessato sono garantiti i diritti di legge.

5. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà appositamente consentire il trattamento dei dati personali ai soli fini di cui al presente Bando.

IL RETTORE

(F.to: Prof. Salvatore Berlingò)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER BORSA DI STUDIO – A.A.2013/14

Al Magnifico Rettore
Università per Stranieri “Dante Alighieri”
di Reggio Calabria
Via del Torrione,95 Cap.89125

La/il sottoscritta/o,..... ,data di nascitaluogo di nascita.....
Nazione nascitaresidente in Via.....,Comune.....
(prov.) Cap. tel. n ,cellulare n.
.....

Codice fiscale, **iscritta/o** presso il corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturalità d’area mediterranea (classe L-39-servizio sociale)

-Laurea triennale - al 1°, 2° o 3° anno in corso o al 1° anno fuori corso, per l’A.A.2013/2014,
(*indicare l’anno di prima immatricolazione*);

-Laurea Magistrale – al 1°, 2° anno in corso, o al 1° anno fuori corso, per l’A.A.2013/2014.

CHIEDE

di partecipare al BANDO di concorso per Borse di Studio, che l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria conferisce per l’anno accademico 2013/2014 e

DICHIARA

di essere a conoscenza:

che la presente domanda di partecipazione compilata, firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta assume il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 2000, per cui si applicano, al riguardo, le disposizioni che prevedono, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, sanzioni di carattere amministrativo e penale.

ALLEGA

- a) Fotocopia di un documento di identità, debitamente sottoscritto;
- b) Fotocopia della ricevuta della tassa regionale sul diritto allo studio, per l’A.A. 2013/14;
- c) Fotocopia della ricevuta della tassa universitaria per l’iscrizione all’A.A.2013/14;
- d) Fotocopia del certificato di Diploma (per gli iscritti al 1° anno);
- e) Fotocopia del certificato di laurea (per gli iscritti al corso di laurea Magistrale);
- f) Modello **ISEE, relativo ai redditi dell’anno 2012**;

- g) Fotocopia del libretto universitario (solo per gli iscritti ad anni successivi al primo) ;
- h) Contratto di locazione regolarmente registrato (solo per gli aventi diritto);
- i) Certificato di residenza (per gli studenti Pendolari e fuori Sede).
- l) Dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 recante norme a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Data

Firma

.....